

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 29 MARZO 2019

Determinazione n. AG / 12 / 2019

AREA PROPONENTE		Area Affari Generali e Legali	
Responsabile del procedimento		Avv. Massimo Meraviglia	Firmato digitalmente
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Responsabile Economico – Finanziario (Dott. Marco Milesi)	Non comporta oneri di spesa
Prot. n.	Oggetto:	Rinuncia credito residuo nei confronti della società Noltex (già Lavafin poi Noltex) S.R.L.	

Il Responsabile dell'Area,

ricordato che alla fine degli anni 80' la Noltex S.R.L. (all'epoca Lavafin S.R.L.) si aggiudicava l'appalto relativo alla riattivazione e gestione del servizio di lavanderia all'interno del PAT, gestito al tempo dal COPAT (Consiglio degli Orfanotrofi e Pio Albergo Trivulzio), dal 2003 confluito nell'odierna ASP IMMeS e PAT;

ricordato che nel contesto del predetto rapporto contrattuale a partire dal dicembre 1998 tra il COPAT e la Noltex S.R.L. (già Lavafin S.R.L.) si insinuava un lunghissimo e complesso contenzioso, conclusosi, dopo la trasformazione dell'assetto istituzionale del COPAT in questa Azienda, solo nell'agosto 2016, quando, con sentenza n. 3223/2016 del 28.6.2016 – pubblicata il 18.8.2016 e non impugnata e dunque passata in giudicato – la Corte d'Appello di Milano, Sez. II Civile, pronunciando in sede di rinvio, così disponeva: *"rigetta gli appelli proposti da Noltex S.R.L. in liquidazione e dall'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio avverso la sentenza n. 1030/2004 del tribunale di Milano, dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio"*;

ricordato che i rapporti tra le parti, come ribadito dalla pronuncia della Corte d'Appello di Milano, devono intendersi giudizialmente definiti in virtù della sentenza n. 1030/2004 del Tribunale di Milano, di cui si è già preso atto con precedente provvedimento n. DG/131/2017 del 04/07/2017;

ricordato che, da come risulta dalla richiamata sentenza del Tribunale di Milano, questa Azienda risultava creditrice nei confronti di Noltex S.R.L. per l'importo, che pur non indicato in sentenza, è stato calcolato da questi Uffici, al 18.8.2016 in euro 352.118,12, oltre ulteriori interessi legali sino al saldo;

ricordato che veniva affidata la gestione del recupero credito all'Avv. Pensato con la determinazione del Direttore Generale n. DG/131/2017 del 4.7.2017, mediante la quale il Direttore Generale disponeva "1) di conferire l'incarico professionale per il recupero del credito nei confronti di Noltex S.R.L. (già Lavafin S.R.L.) all'avv. Francesco Pensato del foro di Milano, prevedendo un fondo spese di euro 7.500,00 determinato in via cautelativa in relazione al fatto che l'importo dell'intero onere da riconoscersi viene pattiziamente rapportato al valore di quanto sarà recuperato (...); 2) di dare atto che la spesa per l'esecuzione del presente provvedimento sarà finanziata nell'ambito delle previsioni di budget 2017 come da annotazioni dell'Area Economico Finanziaria (...);

rilevato che l'attività svolta dal legale incaricato portava ad un pagamento parziale che consentiva all'Ente di introitare il complessivo importo di euro 144.607,93, somma recuperata per cui lo studio legale incaricato ha già ricevuto quanto di competenza come da Determinazione del Direttore Generale n. DG/191/2017 del 4.12.2017 ;

visto il parere esposto dagli Avv.ti Pensato e Marchesi, comunicato l'11.09.2018 ed acquisito in atti, che valuta con criticità un'azione legale per il recupero del residuo credito vantato dall'ASP IMMES e PAT nei confronti della Noltex S.R.L. sulla base di quattro profili di rischio:

"1- il primo profilo di rischio dipende dall'incertezza quantitativa del credito residuo del Vostro Istituto, incertezza che ha presumibilmente influenzato il comportamento del liquidatore della Noltex nella stesura dei documenti di bilancio e nel compimento degli atti liquidatori, inducendo ad iscrivere un debito di importo inferiore che sebbene stato definitivamente espunto a seguito delle escussioni da parte Vostra delle due garanzie bancarie nell'anno 2004 e della polizza assicurativa dell'anno 2017; sotto questo profilo, non si può trascurare che il credito residuo conteggiato da parte dei Vostri tecnici, si alimenta in misura consistente degli accessori (interessi e rivalutazione) che sarebbero maturati in pendenza della lunghissima lite sui reciproci inadempimenti del contratto d'appalto;

2- il secondo elemento di rischio dipende dal fatto che i dati liquidatori di Noltex, per come riusciamo a leggerli oggi senza l'ausilio delle scritture contabili, potrebbero essere compatibili con l'ipotesi di una regolazione almeno parziale di più debiti, mediante risorse di soggetti terzi anche non soci ed, in tal caso, sarebbe comunque da escludere la violazione da parte del Liquidatore della parità di trattamento dei creditori;

3- il terzo elemento di rischio rispetto alla sola ipotesi di iniziativa concorsuale, dipende dalle soglie di fattibilità attualmente in vigore, posto che Noltex negli ultimi anni della liquidazione ha esposto un attivo patrimoniale sempre inferiore ad euro 300.000,00 e ricavi lordi inesistenti (salvo, come detto, nell'ultimo esercizio un ricavo straordinario di natura non finanziaria) ed ha chiuso la liquidazione formalmente senza debiti e di fatto con un potenziale debito residuo nei Vostri confronti di euro 200.000,00 circa, che appare di gran lunga inferiore alla soglia di euro 500.000,00 prevista dalla legge fallimentare;

4- il quarto elemento di rischio è insito nel fatto che l'evoluzione della eventuale procedura fallimentare cui Noltex venisse sottoposta, non è prevedibile.";

dato atto che da parte dell'ufficio legale interno la valutazione dello studio legale esterno incaricato è condivisa nel merito, con riferimento alle argomentazioni sopra riassunte, e non solo sulla base del fatto che l'Avv. Pensato viene compensato in percentuale sulla base dell'importo recuperato dall'Azienda con la procedura di recupero credito e che quindi non ha sicuramente rilevante motivazione a coltivare ogni procedura di recupero se questa non avesse qualche possibilità di raggiungere un certo risultato;

ricordato che su questo argomento è già stato adottato provvedimento n. AG/9 del 25.03.2019, in cui è stato rinvenuto refuso di rilievo che necessita di rettifica, talché si rende opportuno revocarne il dispositivo;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Affari Generali e Legali;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DISPONE

per tutte le motivazioni citate e rilevate in premessa,

- 1) di annullare il precedente provvedimento n. AG/9 del 25/03/2019 non ancora eseguito;
- 2) di formalizzare la rinuncia al credito residuo vantato dall'ASP IMMES e PAT nei confronti di Noltex S.R.L: (già Lavafin S.R.L.);
- 3) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, non comporta alcuna ulteriore spesa a carico dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali
(avv. Massimo Meraviglia)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) del Reg. Org. Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate